



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE *Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari*

VISTO il Codice della navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151 e, in particolare, gli articoli 704 e 705, rispettivamente, in materia di rilascio della concessione di gestione aeroportuale e dei compiti dei gestori;

VISTO l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la costituzione di apposite società di capitali per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265 recante "Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile";

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui al suindicato articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993;

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto ministeriale n. 521/1997;

VISTO il decreto dipartimentale adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio in data 29 ottobre 2003, n. 98 con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC, i beni del demanio aeronautico civile costituenti l'aeroporto di Bolzano;

CONSIDERATO che la A.B.D. Airport S.p.A. ha presentato apposita istanza prot. n. 101271 del 20 gennaio 1999, intesa ad ottenere l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto aperto al traffico civile commerciale di Bolzano, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 521/1997;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ENAC 22 maggio 2000, n. 8 con il quale l'Ente, in esito al provvedimento della Direzione Generale per l'Aviazione Civile n. 132369 del 25 marzo 1999, ha autorizzato la società A.B.D. Airport S.p.A. - gestore parziale precario dell'Aeroporto di Bolzano - all'occupazione e all'uso dei beni rientranti nel sedime aeroportuale;

VISTA la direttiva 12 settembre 2007, n. 135/T del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con la quale sono individuati i criteri di valutazione delle istanze presentate da società richiedenti la gestione totale di aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale;

VISTO lo schema di "Convenzione tipo" da stipulare con le società di gestione, per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ai sensi del D.M. 521/1997, predisposto e concordato dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 2 ottobre 2009, prot. n. 4681;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC 9 maggio 2013, n. 20, relativa all'istruttoria svolta in ordine all'affidamento alla A.B.D. Airport S.p.A. della gestione totale

dell'aeroporto di Bolzano, veniva dato mandato al Direttore Generale ENAC di procedere alla sottoscrizione della Convenzione recante l'affidamento per la durata di anni venti;

VISTA la nota 4 luglio 2013, n. 3191 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, in esito alla trasmissione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC 9 maggio 2013, n. 20, ha chiesto all'ENAC di relazionare in merito all'andamento economico-finanziario della società A.B.D. Airport S.p.A., con particolare riferimento all'ammontare complessivo delle perdite pregresse, all'avvenuto ripianamento di eventuali perdite risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio 2012, alla regolarità della società di gestione con l'applicazione dell'allora vigente art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122;

RILEVATO che il Tribunale amministrativo di Bolzano (TRGA) con sentenze n. 217/2014 e n. 218/2014, ha accolto i ricorsi del Comune di Laives avverso, rispettivamente, gli atti di approvazione del piano di sviluppo aeroportuale (Masterplan) dell'aeroporto di Bolzano e di modifica d'ufficio del piano urbanistico del Comune di Laives nonché la procedura per la modifica al piano urbanistico del Comune di Laives;

VISTO il ricorso in appello proposto dalla *ABD Airport Dolomiti s.p.a.*, avverso le sentenze del TRGA n. 217/2014 e n. 218/2014, accolto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2894/2015 la quale, in riforma delle impugnate sentenze, ha riunito e respinto i ricorsi di primo grado (compresi i motivi aggiunti);

VISTO il *referendum* consultivo facoltativo, non vincolante, ai sensi dell'art. 16 legge provinciale n. 11/2005, indetto con d.P.P. n. 622/2016 sul disegno di legge provinciale n. 60/2015 recante «*Norme sull'aeroporto di Bolzano*», che definiva gli obiettivi di sviluppo dell'aeroporto in termini di interesse pubblico e stabiliva la misura dei finanziamenti erogabili dalla Provincia;

VISTA la legge provinciale n. 17/2016 con cui si autorizzava la giunta provinciale a cedere l'intera partecipazione finanziaria detenuta nella società di gestione aeroportuale ABD Airport S.p.A. oppure, in caso di impossibilità della dismissione, a porla in liquidazione;

VISTO il certificato aeroportuale n. IT.ADR.0017 con il quale l'ENAC, in data 23 novembre 2017, ha rilasciato alla società A.B.D. Airport S.p.A. la certificazione dell'idoneità della struttura all'esercizio quale gestore aeroportuale presso l'aeroporto di Bolzano, ai sensi del "Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti";

VISTA la nota prot. 2862 del 03/07/2018 con cui è stata acquisita dalla Provincia autonoma di Bolzano la documentazione di gara per la dismissione dell'intero pacchetto azionario detenuto dalla stessa Provincia nella società aeroportuale ABD Airport SpA ai sensi dell'art. 2, co. 4 del decreto ministeriale del 12 novembre 1997, n. 521, nonché la successiva integrazione pervenuta con prot. n. 3777 del 06/09/2018;

VISTA la nota prot. 3014 del 13/07/2018 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto aereo, con cui è stata trasmessa la documentazione di cui sopra al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché all'ENAC;

VISTA la nota prot. 4480 del 12 ottobre 2018 con cui la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, preso atto dei pareri espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'ENAC, ha espresso il proprio nulla osta alla procedura di gara per la cessione del pacchetto azionario detenuto dalla Provincia autonoma di Bolzano nella società A.B.D. Airport S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. n. 521/1997;

VISTA la nota A.B.D. Airport S.p.A. 11 ottobre 2019, prot. 0778/19/MKR/stf, con la quale la società, nel comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto aereo l'avvenuta privatizzazione della società (cessione tramite procedura di gara pubblica del 100% del pacchetto azionario detenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano), ha chiesto formalmente di completare l'iter, a suo tempo interrotto, di affidamento in concessione della gestione totale, in linea con quanto già deliberato da ENAC nel corso del 2013;

RILEVATO che il Tribunale amministrativo di Bolzano (TRGA), con sentenza n. 90 del 08/04/2020, ha accolto il ricorso proposto dal comune di Laives per ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 1373 del 18.12.2018, con la quale sono stati dichiarati "improcedibili" le modifiche del PUC e del piano paesaggistico del Comune di Laives, volte a ridurre nuovamente la zona destinata all'ampliamento dell'aeroporto di Bolzano, ampliamento prescritto dal

Master Plan approvato da ENAC nel 2013;

VISTA la delibera ANAC n. 494 del 10.06.2020 con la quale l’Autorità in parola era pervenuta alla conclusione per la quale *“l’ingresso del socio privato nella compagine societaria per effetto dell’acquisizione dell’intero pacchetto azionario determina di fatto una modifica del profilo soggettivo del titolare della concessione già gestita dalla società in mano pubblica”* evidenziando tra l’altro, l’inapplicabilità della deroga contenuta nel D.lgs. 96/2006 per mancanza d’identità tra soggetto istante e soggetto gestore finale;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3807 del 14/05/2021, con la quale il giudice del gravame ha accolto l’appello proposto dalla A.B.D. Airport S.p.A. e, per l’effetto, ha riformato la sentenza del TRGA di Bolzano, n. 90 del 08/04/2020 statuendo, tra l’altro, che l’operazione di cessione della partecipazione societaria non avesse comportato *“anche un mutamento soggettivo dell’identità soggettiva della società aeroportuale, la quale non diventa un nuovo gestore aeroportuale e continua a rimanere titolare della relativa concessione”* superando, quindi, la posizione dell’ANAC espressa con la delibera n. 494 del 10.06.2020;

VISTA la delibera ANAC n. 391 del 27 aprile 2021 la quale, nell’accogliere la richiesta di revisione della delibera n. 494/2020, ha riconosciuto la conformità della procedura al quadro normativo vigente nella misura in cui non realizza una modifica illegittima nella titolarità della concessione ma, parallelamente, *“per quanto concerne la procedura di gara”*, ha riconosciuto *“l’esistenza di una contraddizione intrinseca perché da una parte dalla documentazione di gara emergono aspetti volti a valorizzare soltanto la vendita della società, dall’altra la gara sembra costruita come una gara a doppio oggetto diretta alla scelta del socio c.d. operativo cui trasferire, unitamente alla partecipazione, anche il servizio senza tuttavia dare spazio ad aspetti tecnico-operativi dell’offerta”*;

CONSIDERATO che la delibera ANAC n.391/2021 avente ad oggetto la procedura di vendita dell’intero pacchetto azionario della società ABD Airport S.p.A. è stata oggetto di impugnazione con ricorso pendente innanzi al TAR Lazio RG 6765/2021;

VISTA l’istanza di riavvio dell’istruttoria per la gestione totale dell’aeroporto di Bolzano prot. 0742/22/SAI, in data 10/10/22, acquisita al prot. DG ATASS n. 8110/2022, con cui la A.B.D. Airport S.p.A. ha inviato ad ENAC la documentazione aggiornata;

VISTA la nota 21 novembre 2022, prot. n. 0144910-P con cui l’ENAC, con riferimento all’istanza di affidamento della gestione totale ripresentata da A.B.D. Airport S.p.A., ha comunicato l’avvio dell’istruttoria alla predetta società, informandola, altresì, che l’esito del procedimento sarebbe stato comunque condizionato agli approfondimenti in corso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero concertante dell’Economia e delle Finanze, in merito all’avvenuto decorso del termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 95/2005 alla data del 31 dicembre 2012, per l’affidamento diretto degli aeroporti, seppur avviato con istanza antecedente a detto termine;

RILEVATO che ENAC, in merito alla citata istruttoria, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 ottobre 2023, n. 32 ha dato mandato al Direttore Generale dell’ENAC di procedere con la sottoscrizione della Convenzione di gestione totale dell’Aeroporto di Bolzano, recante l’affidamento in concessione della gestione totale per la durata ventennale;

VISTA la nota 27 novembre 2023, prot. n. PRE-154064-P di trasmissione della Delibera CdA ENAC n. 32 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’approvazione ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 250/1997;

VISTA la nota 6 dicembre 2023, prot. n. 45521 con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in riferimento alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ENAC n. 32/2023 e sulla scorta delle valutazioni espresse dalla competente Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto aereo e i Servizi satellitari, ha chiesto all’ENAC il riesame della citata delibera, dovendosi valutare la sussistenza o meno della possibilità di procedere ancora all’affidamento diretto della concessione ai sensi del D.M. 521/1997, alla luce della analoga vicenda concessoria riguardante l’aeroporto di Grosseto;

RITENUTO, a seguito delle interlocuzioni con il MEF e con l'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alla citata vicenda concessoria riguardante l'aeroporto di Grosseto, che, alla luce del decorso del tempo, non si può più procedere ad affidamento diretto in base alle previsioni del diritto europeo in materia di concorrenzialità all'interno dell'Unione Europea (artt. 49, 56 e 101 del TFUE) e in base alle statuizioni di alcune significative pronunce giurisdizionali nazionali (sentenza Tar Brescia n. 170/2014, ordinanza Consiglio di Stato n. 4102/2015, sentenza Consiglio di Stato n. 6034/2021), dovendosi ormai ritenere tassativo il termine previsto per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 12 novembre 1997, n. 521, che potrebbe dar luogo ad una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano;

RITENUTO pertanto che, in analogia con quanto previsto per l'aeroporto di Grosseto, anche l'istanza della A.B.D. S.p.A. non possa essere accolta in quanto non può considerarsi più operativa la deroga contenuta nell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.96/2005, non risultando ravvisabile una ragione giustificatrice derogatoria speciale tale da essere pressoché sine die e, peraltro, in contrasto con la suindicata normativa europea in materia di concorrenza e la giurisprudenza nazionale, anche a fronte del protrarsi più che ventennale dell'occupazione anticipata e dell'uso dei beni rientranti nel sedime aeroportuale da parte della Società;

RILEVATO inoltre che non risulta essere stato attivato, da parte della società A.B.D. Airport S.p.A., l'esercizio del potere sostitutivo (richiesta di nomina del Commissario ad acta ivi previsto dal medesimo decreto legislativo n. 96/2005);

CONSIDERATO che, non essendo stata sottoscritta la convenzione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) del citato D.M. n. 521/1997 propedeutica al rilascio della concessione della gestione totale, il procedimento di affidamento diretto risulta interrotto in una fase istruttoria antecedente alla successiva valutazione politica e, in ogni caso, non può ingenerare un legittimo affidamento da parte della società A.B.D. S.p.A.;

VISTA la nota 5 febbraio 2024, prot. n. DG-15860-P con la quale l'ENAC ha preso atto dell'indirizzo ministeriale manifestando l'intento di avviare le procedure di gara per la selezione del soggetto concessionario della gestione totale dell'Aeroporto di Bolzano;

VISTA altresì la nota 5 febbraio 2024, prot. n. 16200, con cui l'ENAC ha comunicato ad A.B.D. Airport S.p.A. che l'istruttoria dell'istanza presentata dalla società non avrebbe potuto avere ulteriore corso e, conseguentemente, che per l'affidamento in concessione dell'Aeroporto di Bolzano sarebbe stata avviata una gara ad evidenza pubblica;

VISTA la nota con prot. n. 5406 del 17 settembre 2024, con la quale la società A.B.D. Airport S.p.A. avanzava istanza di annullamento della comunicazione di ENAC di cui alla citata nota n. 16200 del 5 febbraio 2024 affermando la violazione "*dei principi di buon andamento e imparzialità che indirizzano l'azione amministrativa*" nonché la configurazione di una disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie analoghe;

RITENUTO per tutte le motivazioni sopra esposte che, allo stato attuale, occorre procedere con gara ai sensi dell'art. 704 del codice della navigazione;

EFFETTUATA la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/90 s.m.i. con nota prot. N. 7135 in data 10 dicembre 2024;

CONSIDERATO che a seguito del preavviso di rigetto non sono pervenute ulteriori osservazioni dalla società ABD s.p.a.;

ACQUISITO nulla osta anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze come da n. prot. MEF-GAB 34256 del 24/07/2025;

tutto quanto premesso e considerato, con le motivazioni su esposte,

DECRETA

Art. 1

L'istanza presentata dalla società A.B.D. Airport S.p.A. in data 20 gennaio 1999 (prot. n. 101271-28.01.1999) e reiterata in data 10 ottobre 2022 (prot. n. 71200-A-10.10.2022), intesa ad ottenere, ai sensi

degli artt. 6 e 7 del D.M. 12 novembre 1997, n. 521, l'affidamento diretto della concessione di gestione totale dell'aeroporto aperto al traffico civile commerciale di Bolzano non può essere accolta, per le seguenti motivazioni:

- a) in coerenza con quanto stabilito dal diritto europeo in materia di concorrenzialità (articoli 49, 56 e 101 del TFUE), come confermato in alcune significative pronunce giurisdizionali nazionali (sentenza TAR Brescia, n. 170/2014, ordinanza Consiglio di Stato n. 4102/2015, sentenza Consiglio di Stato n. 6034/2021), non è più possibile applicare la norma transitoria di cui all'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dovendosi ormai ritenere ampiamente superato il termine ivi previsto entro cui procedere ad un affidamento diretto ai sensi del richiamato decreto n.521/1997, cosa che altrimenti esporrebbe lo Stato italiano ad una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea;
- b) alla stregua della richiamata normativa e anche in considerazione del tempo trascorso nella gestione operativa di fatto svolta per un periodo ultraventennale dall'occupazione e relativo uso dei beni rientranti nel sedime aeroportuale, risulta conseguentemente necessario procedere ad apposita gara che consenta l'aggiudicazione della gestione secondo le regole vigenti in materia di concorrenza.
- c) la mancata sottoscrizione della convenzione determina, in ogni caso, l'improcedibilità dell'istanza di affidamento diretto.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Costantino FIORILLO